

Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO – DURATA

Articolo 1) E' costituita un'Associazione denominata "Gruppo Nazionale per la ricerca sull'Ambiente Costiero - GNRAC".

Articolo 2) La sede legale dell'Associazione è in Genova. L'indirizzo è stabilito nell'atto costitutivo e potrà essere successivamente modificato dal Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo potrà, sempre a maggioranza dei suoi membri, istituire sedi secondarie e uffici per garantire la necessaria operatività. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dall'Elenco dei Soci.

Articolo 3) L'Associazione, non ha scopo di lucro, ed ha per oggetto: la promozione di studi e ricerche sull'ambiente costiero, la sua tutela e gestione, nonché il coordinamento e l'esecuzione di studi e ricerche anche nell'interesse di Enti pubblici e privati, la partecipazione a programmi e progetti di ricerca finanziate da Enti nazionali e sovranazionali, la promozione, il coordinamento e l'esecuzione di attività di formazione e di diffusione della conoscenza su tali argomenti.

Scopo dell'Associazione sarà anche la diffusione della conoscenza su tali argomenti. Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi l'Associazione potrà svolgere ogni altra iniziativa ritenuta comunque direttamente o indirettamente necessaria od utile a tal fine. In particolare l'Associazione potrà:

- (a) organizzare convegni aperti all'apporto di membri dell'Associazione e di altre persone interessate, curandone eventualmente la pubblicazione degli atti;
- (b) promuovere e patrocinare l'organizzazione di riunioni scientifiche (tavole rotonde, seminari, conferenze) e incontri didattici aventi rilevanza per gli scopi dell'Associazione;
- (c) istituire premi di laurea e di ricerca e borse di studio per favorire la diffusione delle conoscenze sull'ambiente costiero;
- (d) favorire l'intervento dello Stato, degli Enti locali, dell'Università e degli Enti di Ricerca, di Controllo Territoriale e dell'Industria ai fini di un continuo potenziamento della ricerca sull'ambiente costiero;
- (e) promuovere scambi culturali con Associazioni consimili a livello nazionale ed internazionale.
- (f) promuovere, coordinare ed eseguire attività, progetti e programmi di ricerca proposti per il loro finanziamento ad Autorità e soggetti nazionali e sovranazionali.

Articolo 4) La durata dell'Associazione è convenuta fino al 31 dicembre 2020. Potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci la quale potrà deliberarne l'eventuale scioglimento anticipato, determinando le modalità dello scioglimento e della liquidazione.

TITOLO II

ASSOCIATI E LORO OBBLIGHI

Articolo 5) L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- Soci Fondatori
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci Ordinari
- Soci Juniores
- Soci Collettivi

I Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione o in quanto intervenuti nell'atto costitutivo o in quanto ammessi nell'Associazione quali Soci Fondatori con deliberazione del Presidente dell'Associazione assunta nei tre mesi dalla data dell'atto costitutivo così come infra indicato nel presente articolo. Nei tre mesi successivi alla data dell'atto costitutivo potranno con deliberazione del Presidente dell'Associazione essere ammessi all'Associazione, quali Soci Fondatori, persone non intervenute nell'atto costitutivo stesso ma che hanno dato la loro adesione all'Associazione in tale periodo di tempo.

Successivamente l'ammissione nell'Associazione dei Soci sarà effettuata su domanda degli interessati e con visto di presentazione da parte di due Soci mediante deliberazione del Consiglio Direttivo che dispone l'ammissione.

I Soci Onorari sono tutti coloro che, per meriti personali, riconosciuti all'unanimità dai presenti all'Assemblea generale dei soci, vengono invitati a far parte dell'Associazione. I Soci Sostenitori sostengono l'Associazione attraverso la corresponsione di quote sociali maggiorate.

I Soci Ordinari sono tutte persone interessate allo studio dei litorali, nei suoi molteplici aspetti.

I Soci Juniores sono gli iscritti all'Associazione che hanno una età inferiore ai 27 anni.

I Soci Collettivi sono Enti, Associazioni, società e Istituzioni pubbliche o private.

I Soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale fissata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni
- b) per morosità
- c) per esclusione motivata dall'Associazione.

L'esclusione motivata del Socio viene dichiarata, su istanza di almeno un decimo dei Soci o su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 6) L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo per i Soci di osservare il presente Statuto, nonché di adempiere alle obbligazioni inerenti la qualità di Socio ed in particolare alla osservanza delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo e di corrispondere le quote annuali nella misura deliberata.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Tesoriere.

Articolo 8) L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dalla riunione dei Soci.

Essa delibera:

- l'indirizzo e le direttive dell'attività sociale;
- le esclusioni dei Soci dall'Associazione;
- l'approvazione del Bilancio consuntivo;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente, nonché del Consiglio Direttivo;
- le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; nonché l'approvazione di regolamenti e di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre all'approvazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione o su istanza di almeno un terzo degli associati rivolta al Consiglio Direttivo. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione, spedito per posta, fax o posta elettronica ai singoli Soci almeno un mese prima della riunione, deve indicare il luogo, l'ora e la data dell'Assemblea, oltre all'ordine del giorno degli argomenti da trattarsi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in loro assenza, dalla persona designata dal Presidente ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti; la stessa delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea, con apposita delega, da altro Socio.

Un Socio non può rappresentare più di tre Soci.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci sarà redatto un apposito verbale firmato dal Presidente

e dal Segretario-Tesoriere dell'Associazione. In assenza del Segretario-Tesoriere, l'Assemblea nominerà un Segretario fra i presenti.

Articolo 9) Il Presidente viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente, unitamente al Vice- Presidente e agli altri componenti il Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica quattro anni. Lo stesso è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione occorrerà la preventiva delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 10) Il Consiglio Direttivo è composto da sette componenti oltre il Presidente e il Vice Presidente e quindi con quest'ultimi da nove componenti; in caso di parità nelle votazioni, il voto del presidente vale doppio. Lo stesso dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri il Segretario-Tesoriere.

Il Presidente successivamente all'atto costitutivo e gli altri cinque membri del Consiglio Direttivo vengono eletti fra i Soci, con esclusione dei soci collettivi.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente e quando ne sia fatta al Presidente richiesta da almeno due componenti. Lo stesso viene convocato con lettera raccomandata spedita almeno dieci giorni prima della data della convocazione. Nei casi di urgenza potrà essere convocato a mezzo fax, telegramma o posta elettronica. Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle direttive espresse dall'Assemblea Generale dei Soci, procede a deliberare il compimento di atti di amministrazione dell'Associazione e delibera l'approvazione del compimento di atti di straordinaria amministrazione; delibera l'ammissione di nuovi Soci.

Articolo 11) Il Segretario-Tesoriere ha il compito di tenere aggiornata la lista dei Soci e dei loro indirizzi, di stendere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, salvo quanto previsto dall'art. 8 in caso di sua assenza alla riunione, di occuparsi della corrispondenza dell'Associazione, di custodire tutti i fondi e tutti i libri dell'Associazione, curando il deposito e la gestione del patrimonio presso Istituto di Credito o Ufficio Postale.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 12) Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle entrate ordinarie, costituite essenzialmente dai versamenti delle quote associative;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti o contributi da parte di Enti Pubblici, Persone fisiche e giuridiche;
- c) dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione diventasse proprietaria;
- d) dai contributi finanziari derivanti dalla partecipazione, coordinamento ed esecuzione di attività, progetti e programmi;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V

SCIoglimento

Articolo 13) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con voto favorevole dei due terzi dei Soci, dall'Assemblea Generale dei Soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio secondo le norme di legge, vigenti.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Articolo 14) Le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e l'Associazione saranno devolute per la risoluzione ad un Collegio di tre arbitri, di cui due membri nominati dalle parti contendenti ed il terzo d'accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è la sede dell'Associazione, su istanza promossa dalla parte più diligente. La decisione degli arbitri, che sarà data senza osservare alcuna formalità, sarà vincolante per le parti. Qualora le parti in conflitto fossero più di due, il Collegio arbitrale sarà di tre membri e verrà nominato di comune accordo fra le parti in conflitto o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è la sede dell'Associazione.

Articolo 15) L'Associazione potrà richiedere il riconoscimento della propria personalità giuridica. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.